

Annamaria Motta

CN = Motta Annamaria
C = IT



**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DELL'ASSOCIAZIONE
ACTO-Sicilia-Alleanza Contro il Tumore Ovarico ONLUS**

In data 24/08/2022, alle ore 15:00 si è riunita in modalità virtuale, attraverso la piattaforma MEET di Google, il Consiglio Direttivo dell'Associazione ACTO-Sicilia-Alleanza Contro il Tumore Ovarico Onlus per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Modifica Statuto sociale
2. Varie ed Eventuali

Il Presidente accerta la presenza dei seguenti consiglieri:

Sig. *Spampinato Daniela* PRESIDENTE

Sig. *Motta Annamaria*, VICE PRESIDENTE

Sig. *Scibilia Giuseppe*, SEGRETARIO

Sig. *Albo Ivan Antonio Maria*, CONSIGLIERE

Sig. *Spampinato Stefania*, CONSIGLIERE

Sig. *Scandurra Giuseppa*, CONSIGLIERE

E' assente giustificato Sig. *Scollo Paolo*, CONSIGLIERE

Assume la presidenza, a norma di statuto, il Presidente del Consiglio Direttivo Sig.ra Spampinato Daniela funge da Segretario la Sig.ra Motta Annamaria.

Il Presidente accertata la regolarità della convocazione ed il numero legale dei Consiglieri del Direttivo dichiara il Consiglio validamente costituito ed atto a delibera:

1. Modifica Statuto sociale

Il Presidente illustra l'ordine del giorno e le ragioni che hanno reso opportuno la modifica dello statuto. Al fine di adeguarlo alla normativa sulle ETS e chiedere la relativa trasmigrazione dal registro regionale delle Onlus al RUNTS.

Il Presidente apre la discussione e dopo ampio dibattito propone di mettere in votazione il testo del nuovo statuto.

Accertato che tutti i presenti sono favorevoli, il nuovo statuto viene approvato e allegato al presente verbale, come allegato "A", per farne parte integrante.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato statuto.

Alle ore 16:00 non essendoci altro da aggiungere il Presidente dichiara chiusa la seduta, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Firmato digitalmente da

Annamaria Motta

CN = Motta Annamaria

C = IT

Il Presidente

Firmato digitalmente da

Daniela Spampinato

CN = Spampinato Daniela

C = IT

REG.TO AL NR. 2451 SERIE 3
IL 05 SET. 2022 RISCOSSI € 8.950,00

GIUSEPPE SANFILIPPO (*)
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
(Santo Giusto)

Rapporto Verifica Verbale cambio statuto in ETS-signed-signed.pdf

INFORMAZIONI SULLA VERIFICA DELLA FIRMA ALLA DATA: 05-09-2022 12:00:32 +0200 UTC

Stato di appartenenza: EU/IT
Data inizio validita' certificato: 17-06-2020 02:00:00 +0200 UTC
Data fine validita' certificato: 18-06-2023 01:59:59 +0200 UTC
CN: motta annamaria
Given Name,Surname: annamaria,motta
Key Usage: firma
Tipo certificato: FIRMAITALIANA
Certificate Policy:
User notice: non valutato
Oid Policy Qualifier associato allo User Notice: non valutato
QcLimitValue: assente
QcRetentionPeriod: 20
QcCompliance: qualificato
QCSSCD: presente
Data di nascita: assente
Codice EORI: assente
Ruolo: avvocato
Tipo busta: pdf PADES - basic
Signing Time: 24-08-2022 07:55:45 +0200 UTC

ESITI SULLA VERIFICA DELLA FIRMA ALLA DATA: 05-09-2022 12:00:32 +0200 UTC

Integrita' della firma: integra
Attendibilita' del certificato: attendibile
Scadenza del certificato: valido
Stato di revoca del certificato: attivo
Disponibilita' liste di revoca: disponibile
Conformita' del certificato ai requisiti normativi: NESSUN ERRORE DI FORMATO CERTIFICATO
Conformita' della busta ai requisiti normativi: Formato di firma dichiarato PKCS7, trovato CADES

Rapporto Verifica Verbale cambio statuto in ETS-signed-signed.pdf

INFORMAZIONI SULLA VERIFICA DELLA FIRMA ALLA DATA: 05-09-2022 12:00:30 +0200 UTC

Stato di appartenenza: EU/IT
Data inizio validita' certificato: 17-06-2020 02:00:00 +0200 UTC
Data fine validita' certificato: 18-06-2023 01:59:59 +0200 UTC
CN: motta annamaria
Given Name,Surname: annamaria,motta
Key Usage: firma
Tipo certificato: FIRMAITALIANA
Certificate Policy:
User notice: non valutato
Oid Policy Qualifier associato allo User Notice: non valutato
QcLimitValue: assente
QcRetentionPeriod: 20
QcCompliance: qualificato
QCSSCD: presente
Data di nascita: assente
Codice EORI: assente
Ruolo: avvocato
Tipo busta: pdf PADES - basic
Signing Time: 24-08-2022 07:56:25 +0200 UTC

ESITI SULLA VERIFICA DELLA FIRMA ALLA DATA: 05-09-2022 12:00:30 +0200 UTC

Integrita' della firma: integra
Attendibilita' del certificato: attendibile
Scadenza del certificato: valido
Stato di revoca del certificato: attivo
Disponibilita' liste di revoca: disponibile



Conformita' del certificato ai requisiti normativi: NESSUN ERRORE DI FORMATO CERTIFICATO
Conformita' della busta ai requisiti normativi: Formato di firma dichiarato PKCS7, trovato CADES

Rapporto Verifica Verbale cambio statuto in ETS-signed-signed.pdf

INFORMAZIONI SULLA VERIFICA DELLA FIRMA ALLA DATA: 05-09-2022 12:00:27 +0200 UTC

Stato di appartenenza: EU/IT
Data inizio validita' certificato: 16-05-2022 02:00:00 +0200 UTC
Data fine validita' certificato: 16-05-2025 01:59:59 +0200 UTC
CN: spampinato daniela
Given Name, Surname: daniela, spampinato
Key Usage: firma
Tipo certificato: FIRMA ITALIANA
Certificate Policy:
User notice: non valutato
Oid Policy Qualifier associato allo User Notice: non valutato
QcLimitValue: assente
QcRetentionPeriod: 20
QcCompliance: qualificato
QCSCD: presente
Data di nascita: 23 01 1971
Codice EORI: assente
Ruolo: assente
Tipo busta: pdf PADES - bes
Signing Time: 30-08-2022 09:01:47 +0200 UTC

ESITI SULLA VERIFICA DELLA FIRMA ALLA DATA: 05-09-2022 12:00:27 +0200 UTC

Integrita' della firma: integra
Attendibilita' del certificato: attendibile
Scadenza del certificato: valido
Stato di revoca del certificato: attivo
Disponibilita' liste di revoca: disponibile
Conformita' del certificato ai requisiti normativi: NESSUN ERRORE DI FORMATO CERTIFICATO
Conformita' della busta ai requisiti normativi: NESSUN ERRORE DI FORMATO BUSTA



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

STATUTO

"ACTO-SICILIA-ALLEANZA CONTRO IL TUMORE OVARICO ETS"

Art. 1

Denominazione, sede e durata

1. È costituita, l'associazione denominata "ACTO-Sicilia-Alleanza Contro il Tumore Ovarico ETS" di seguito, in breve, "Associazione". L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di San Gregorio di Catania e la sua durata è illimitata.
3. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

Art. 2

Finalità

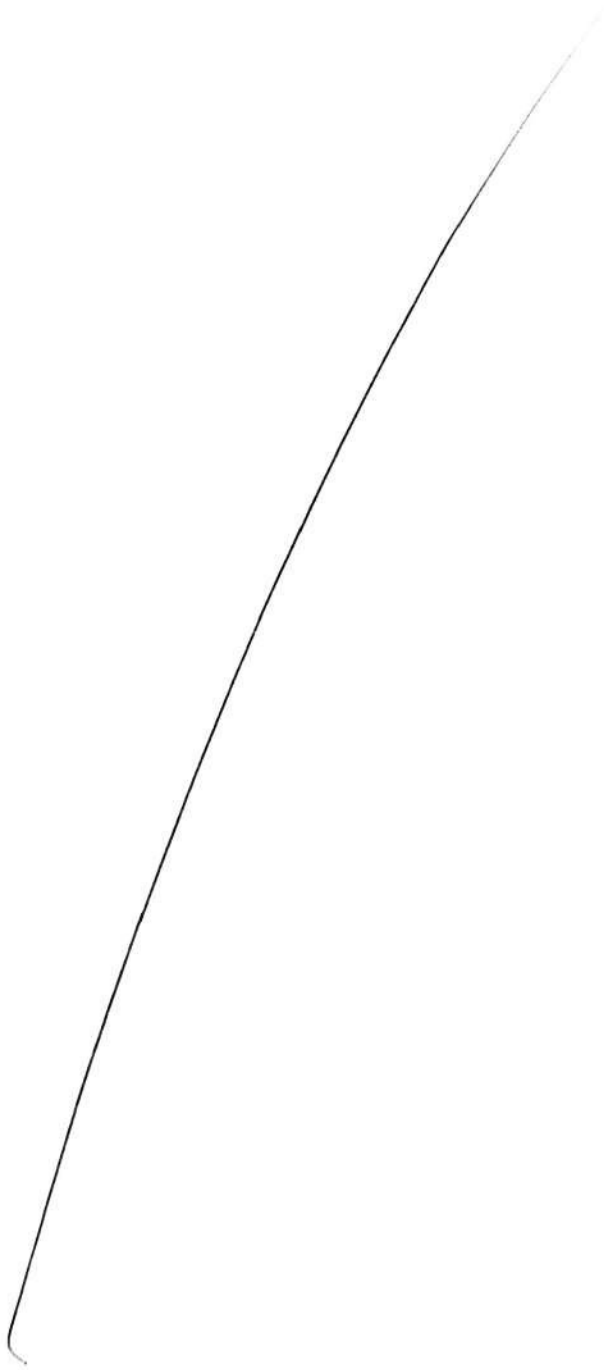
1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, l'associazione intende:

- promuovere iniziative nei confronti delle donne colpite o a rischio di tumore ovarico o di altro tumore ginecologico;
- sostenere la ricerca scientifica per ridurre l'incidenza e la mortalità da tumore ovarico o da altro tumore ginecologico;
- favorire e promuovere la prevenzione, la diagnosi precoce e l'accesso a cure di qualità delle donne colpite da tumore ovarico o da altro tumore ginecologico;
- informare la comunità sulle problematiche relative al tumore ovarico e ai tumori ginecologici in generale;



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



Handwritten signature or initials.

Handwritten letter or symbol.

- rappresentare e tutelare i diritti delle donne colpite da tumore ovarico o da altro tumore ginecologico e dei relativi familiari.

Art. 3

Attività di interesse generale

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 dl.gs 117/2017, lettere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e



[Handwritten signature]

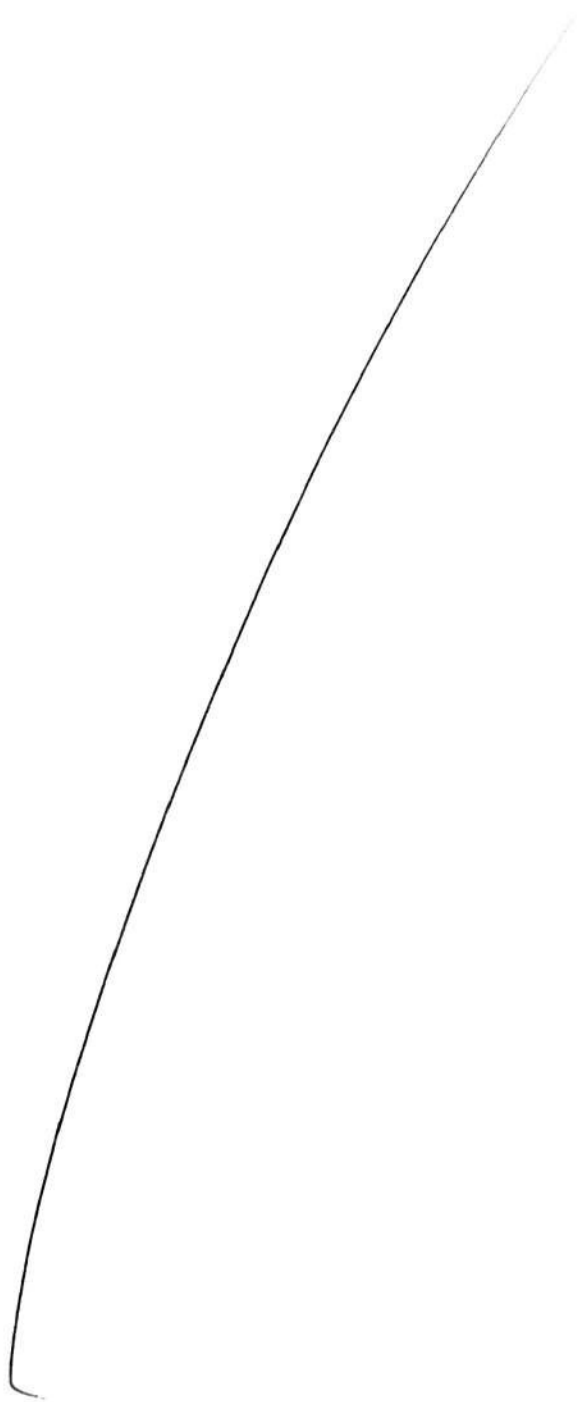
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Handwritten marks or signatures in the bottom right corner, including what looks like "20" and "1971".

i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare, l'Associazione si propone di:

- informare e sensibilizzare donne e medici sulle problematiche del tumore ovarico e dei tumori ginecologici utilizzando tutti i canali possibili di comunicazione e attività, dall'uso di cortometraggi, video, attività legate all'ambiente (creazione di percorsi verdi sensoriali), ecc;
- identificare e promuovere la diffusione di programmi di screening dedicati al tumore ovarico o ad altro tumore ginecologico;
- raccogliere e fornire alle donne le informazioni necessarie per massimizzare l'efficacia dei percorsi di prevenzione, diagnosi e cura del tumore ovarico e dei tumori ginecologici in generale;
- promuovere, nel diretto ed esclusivo interesse delle donne colpite dalla malattia, un sistema di monitoraggio dei centri di ginecologia oncologica per individuare, mettere a conoscenza delle donne e incentivare lo sviluppo di "best-practice";
- finanziare la ricerca e la sperimentazione di nuove cure nell'ambito del tumore ovarico e della ginecologia oncologica;
- promuovere campagne di sensibilizzazione nei confronti dell'opinione pubblica e in particolare delle donne in quanto soggetti a rischio di tumori ginecologici

Art. 4

Attività diverse

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art.3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.
2. Spetta al Consiglio Direttivo deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse e documentarne in bilancio il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, secondo quanto previsto dall'art.13, comma 6, del D.lgs. 117/2017.



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

3. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 5

Ammissione

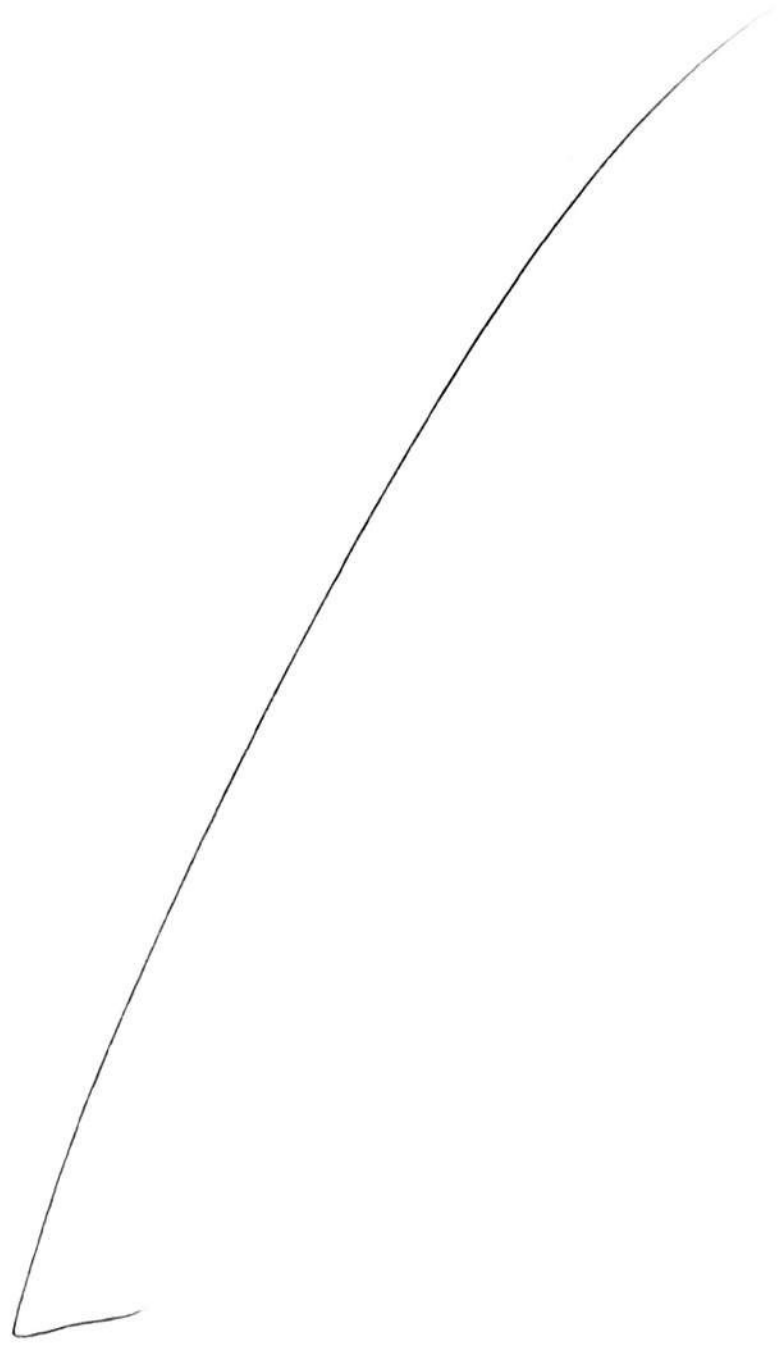
Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

L'Associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro.

Il numero degli associati è illimitato.

I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari, onorari e sostenitori:

- a. soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e del primo statuto;
 - b. i soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo;
 - c. i soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione;
 - d. i soci sostenitori sono tutti coloro che forniscono sostegno all'associazione con contributi finanziari o di altra natura di valore superiore ad almeno dieci volte la quota annuale.
1. L'ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione con le specifiche motivazioni all'interessato.



Handwritten text, possibly a signature or initials, located at the bottom right corner of the page.

2. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
3. Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio.
4. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 6

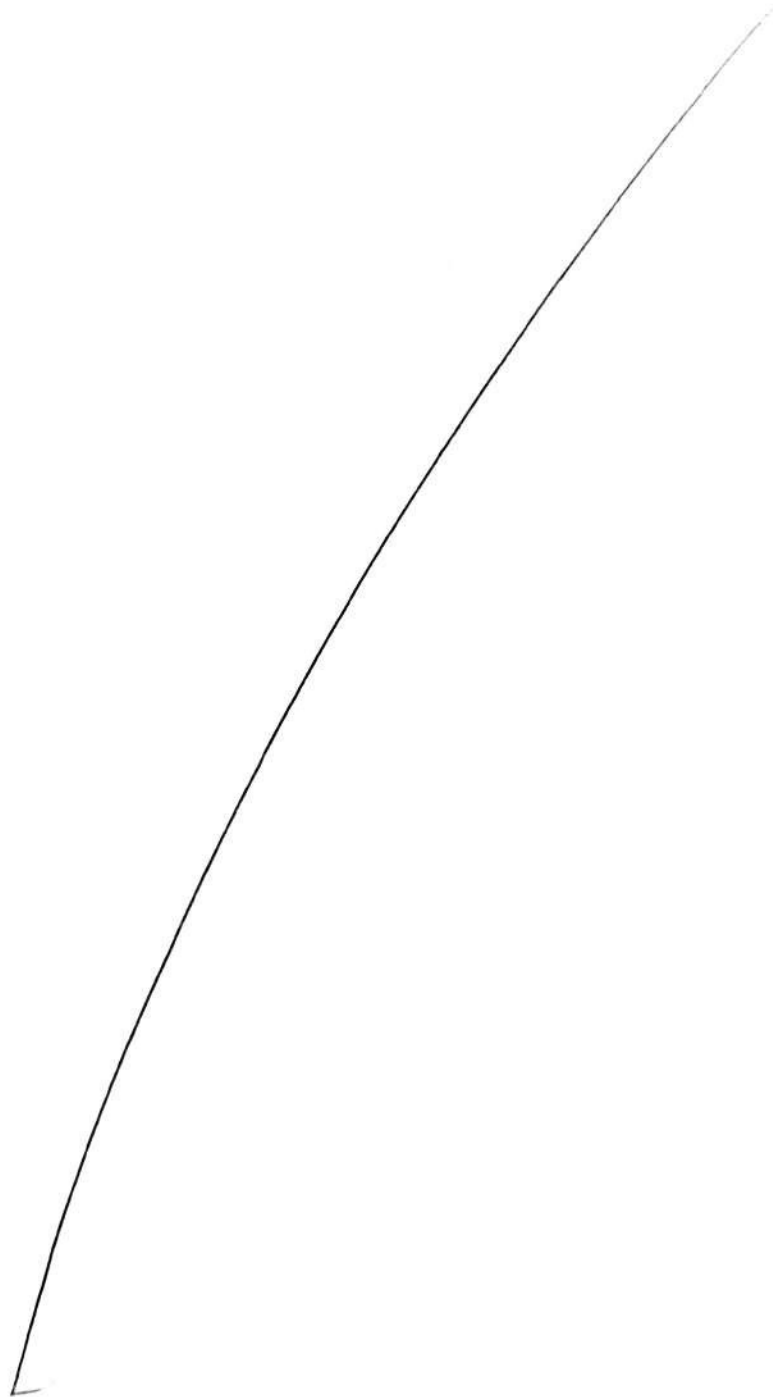
Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.
2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
3. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun associato ha diritto:
 - a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
 - d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - e) di recedere in qualsiasi momento.
5. Inoltre, gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.
6. Ciascun associato ha il dovere di:

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]



AB
L

- a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 7

Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
3. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.
5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati o al Collegio dei Garanti, se istituito, mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.
6. L'Assemblea o il Collegio dei Garanti delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 8

Attività di volontariato

1.

2.



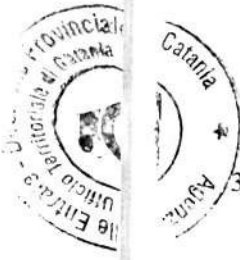
4.

1.

2.

3.

Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature and the initials "Lse".

- 
1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
 2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di Lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.
 3. Tutti coloro che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.
 4. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

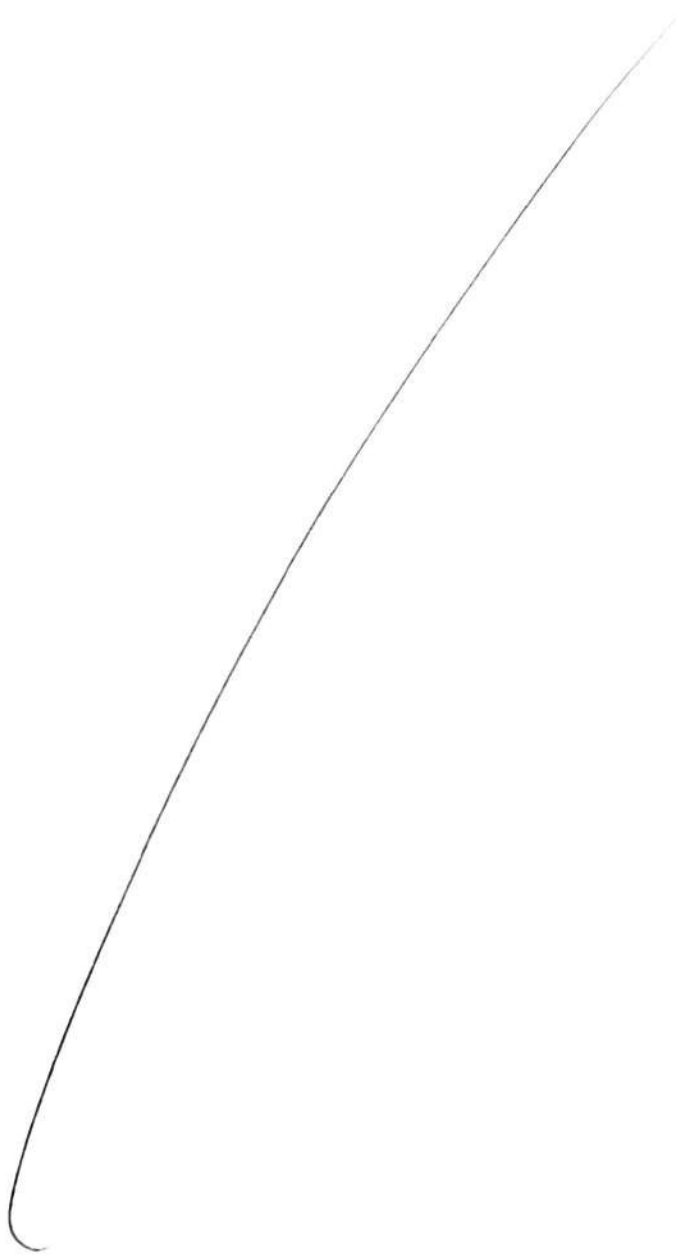
Art. 9

Organi sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
2. Gli organi sociali b) e c) e l'organo di controllo hanno la durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. Fatta eccezione per l'organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.



7



1. I
F
2. I
L
S
A
c
E
4. L
5. I
r
6. N
s
7. S
a

1. L
a)
b)
c)
d)

37

QSV

1

Art. 10

Assemblea

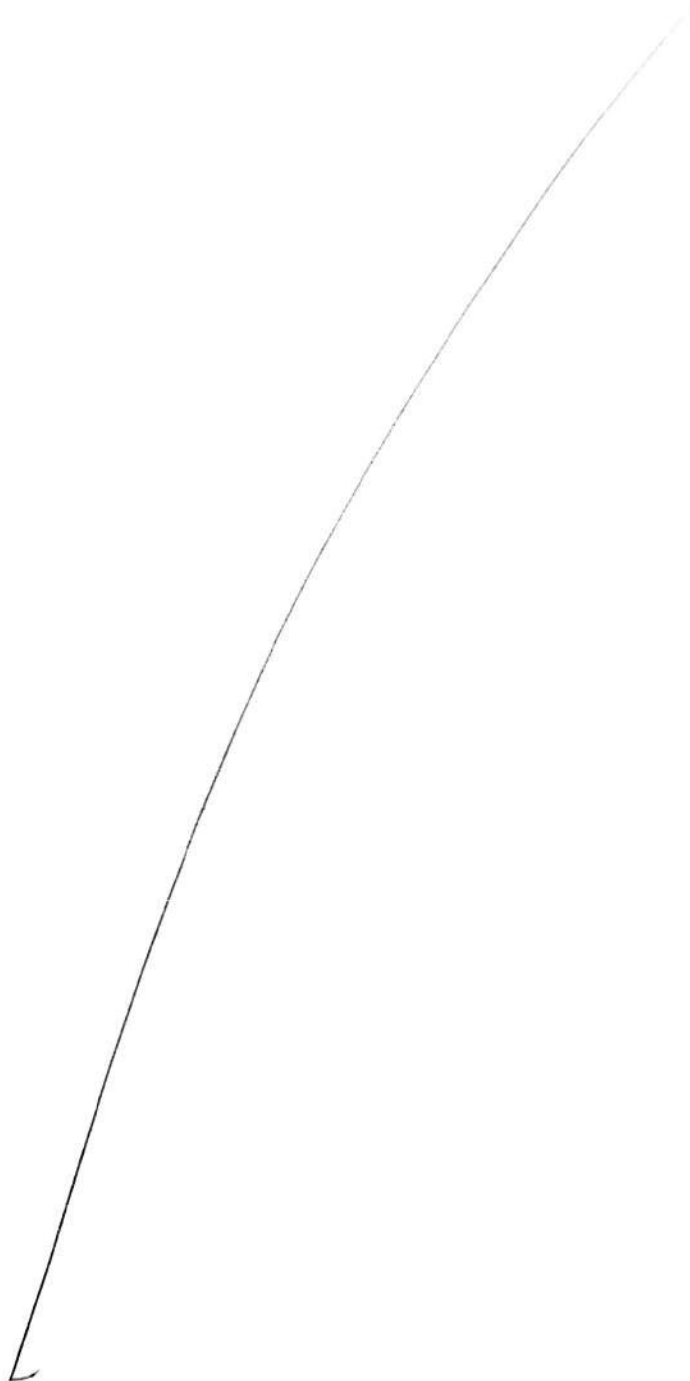
- 
1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
 2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

Agli associati, Enti del Terzo settore, possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.
 4. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
 5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea conferendo delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
 6. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.
 7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo.

Art.11

Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra propri associati;
 - b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
 - d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- 
- 
- 
- 
- 



Handwritten text, possibly a signature or initials, located in the bottom right corner.

- 
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
 - h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo;
 - i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Art. 12

Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.
3. L'Assemblea è convocata almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, tramite e-mail o con altro mezzo, anche elettronico, che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

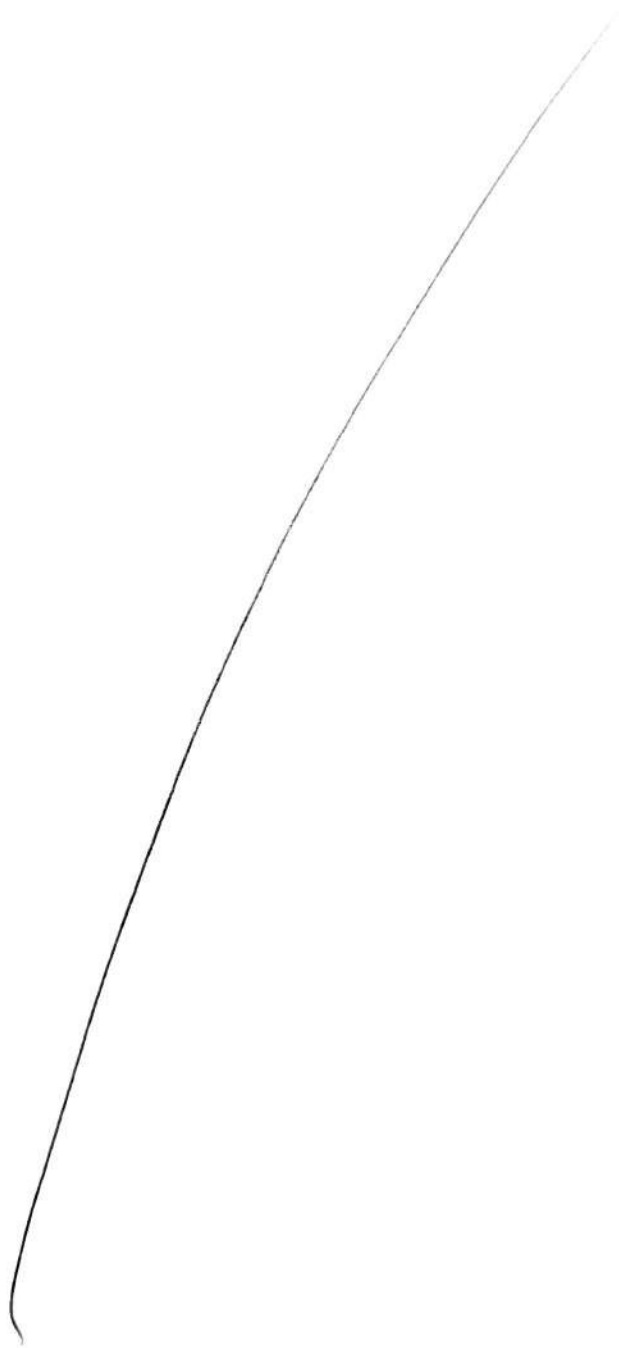


12
2
X
1

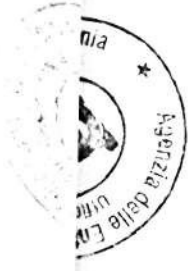
Art. 13

Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega e con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati presenti.
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
7. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.



3/2
20



8. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
9. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
10. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
11. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 14

Consiglio Direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali

de

3.

4.



1.

200

15

dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
- I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 esercizi e possono essere rieletti.



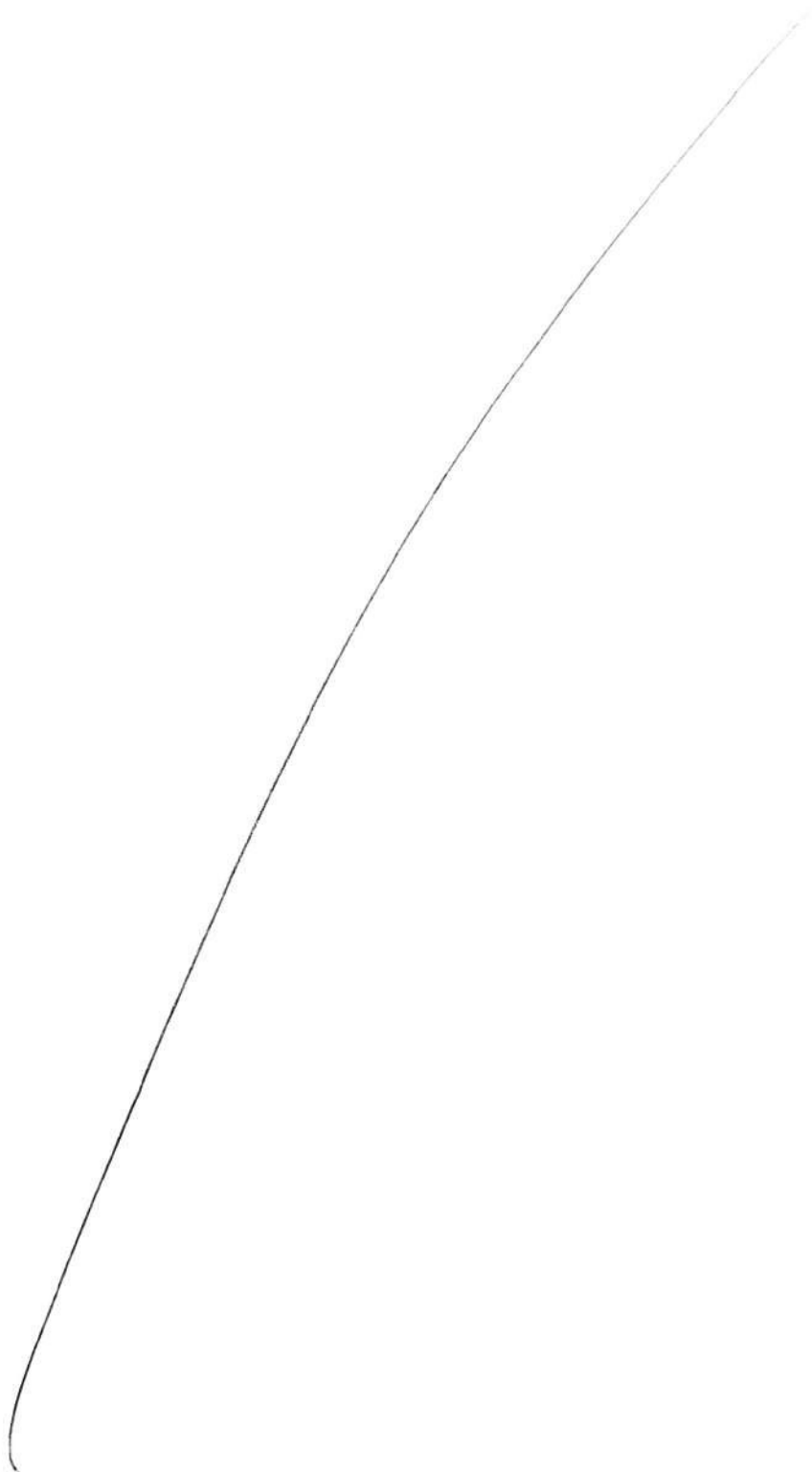
Art. 15

Competenze del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo ha il compito di:
- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
 - b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività, entro il mese di dicembre) e il bilancio consuntivo entro quattro/sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
 - f) proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;

3006
L. S. S. S.
S. S.

S. S.





- g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo, nonché la relazione di missione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea;
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- j) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- l) eleggere il Presidente e il Vicepresidente o più Vicepresidenti;
- m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
- n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- p) istituire un tavolo di esperti i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con funzioni consultive;
- q) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Segretario Generale deliberandone i relativi poteri;
- r) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- s) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 16

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1.



2.

378

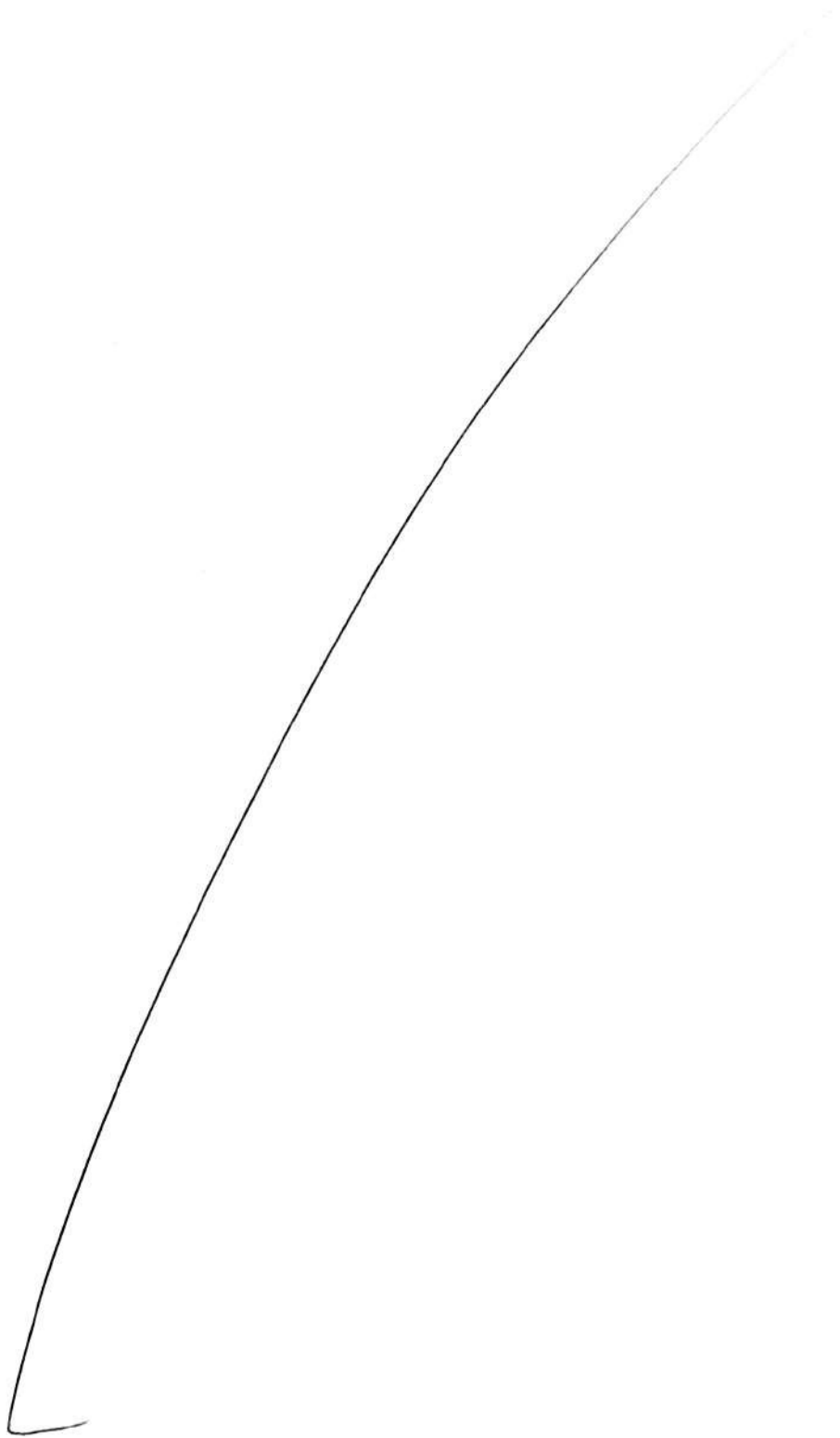
h

Funzionamento del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti del consiglio direttivo effettuate attraverso cooptazione da parte dello stesso consiglio nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
2. Il consiglio direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite e-mail, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
4. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti,

Funzionamento del consiglio direttivo

- 
1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti del consiglio direttivo effettuate attraverso cooptazione da parte dello stesso consiglio nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
 2. Il consiglio direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite e-mail, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
 3. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
 4. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
 5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti,



Handwritten marks, possibly initials or a signature, located at the bottom right of the page.

regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

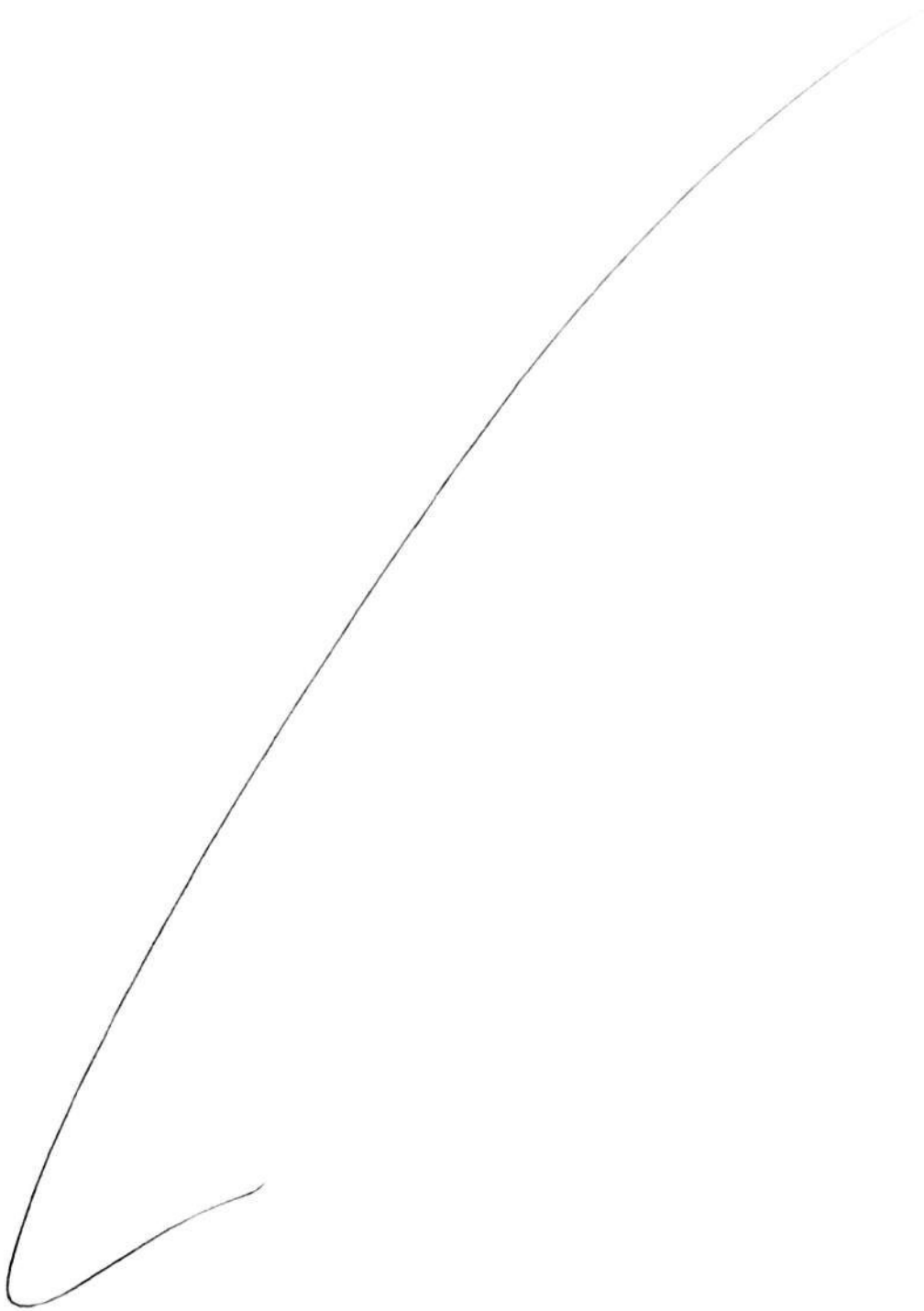
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

Art. 17

Il Presidente

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 3 esercizi e può essere rieletto.
2. Il Presidente:
 - ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
 - può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
 - sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;



3.

4

1

2

3

3.

h

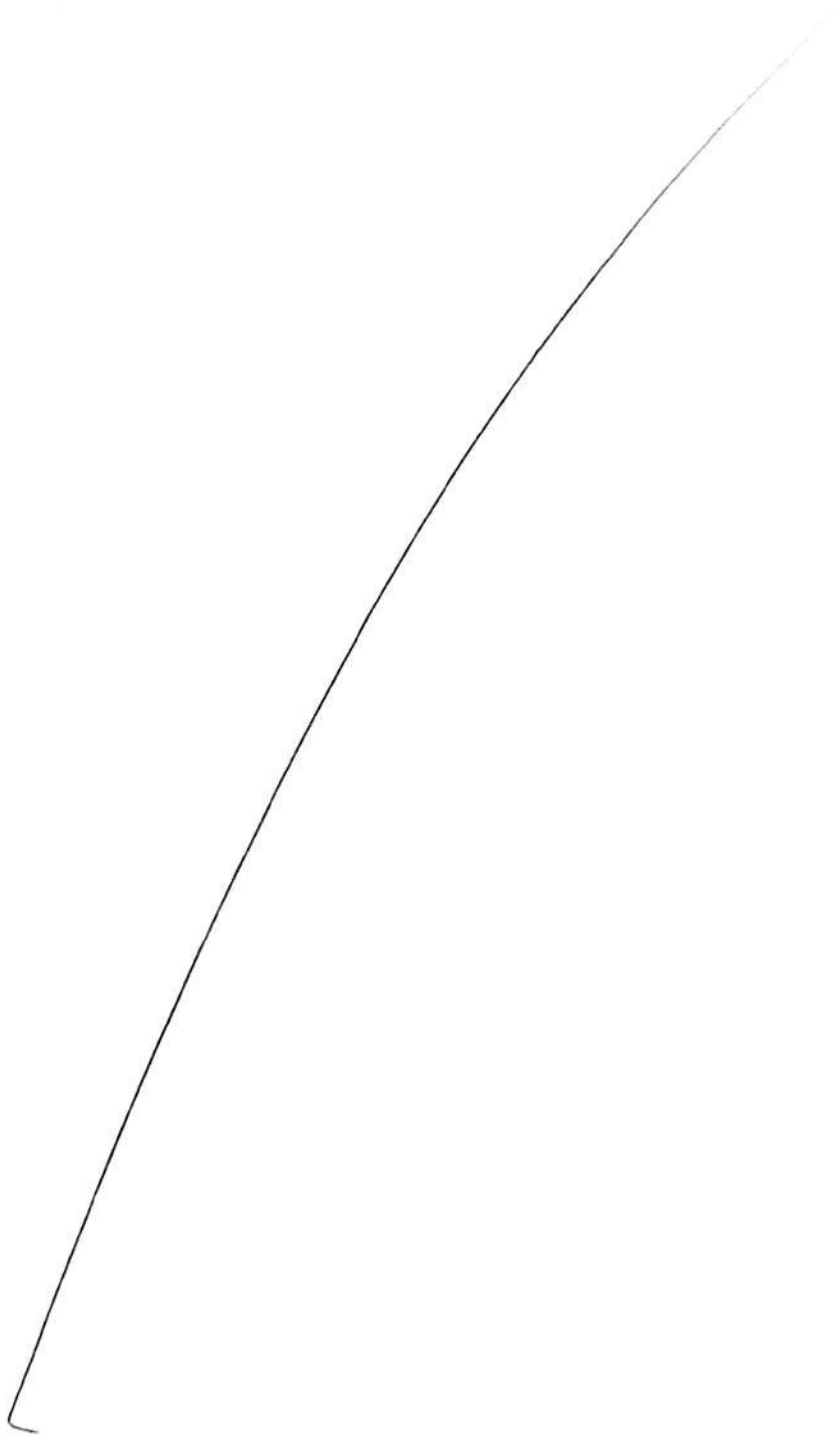
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.
4. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 18

Organo di Controllo

1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.



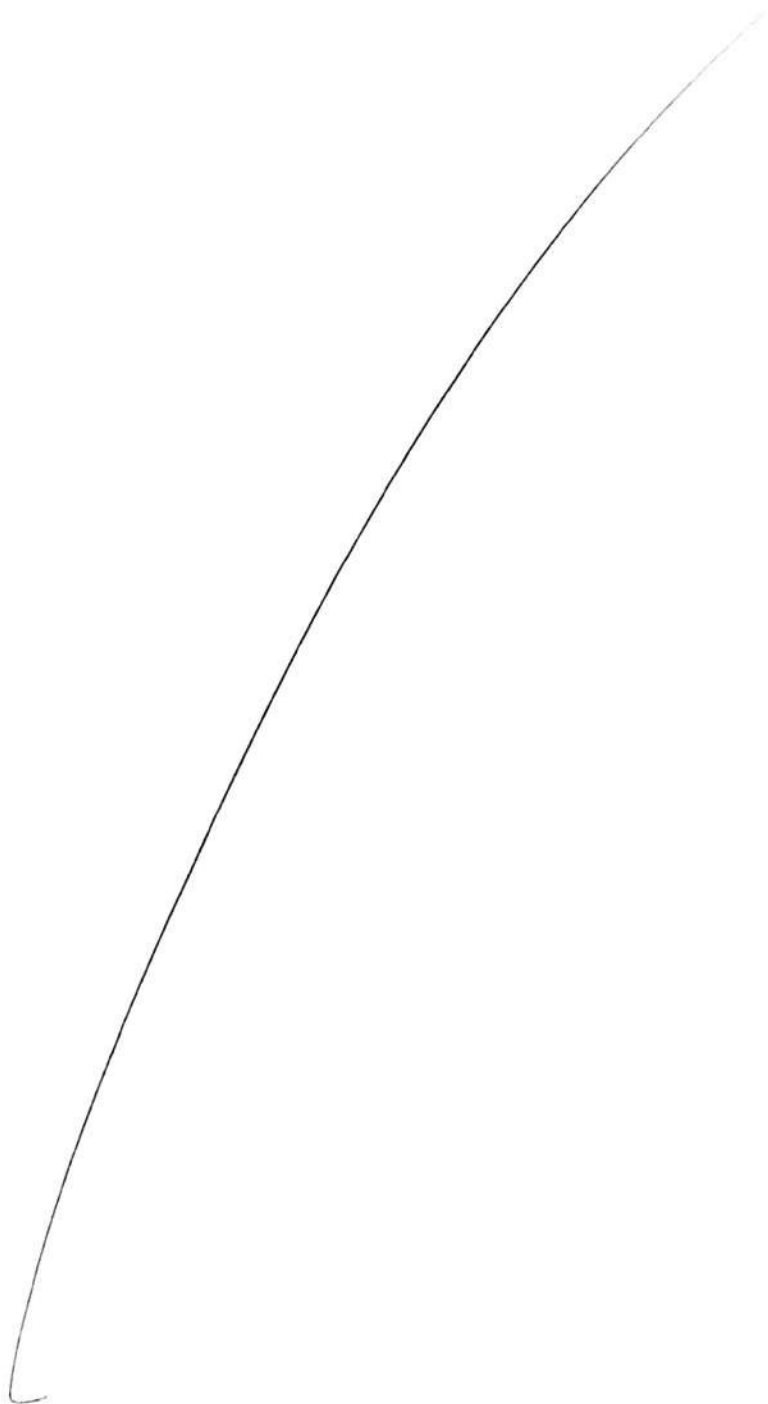
3
2

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 19

Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
2. I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
3. I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.
5. Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.



DD
gc

Art. 20

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

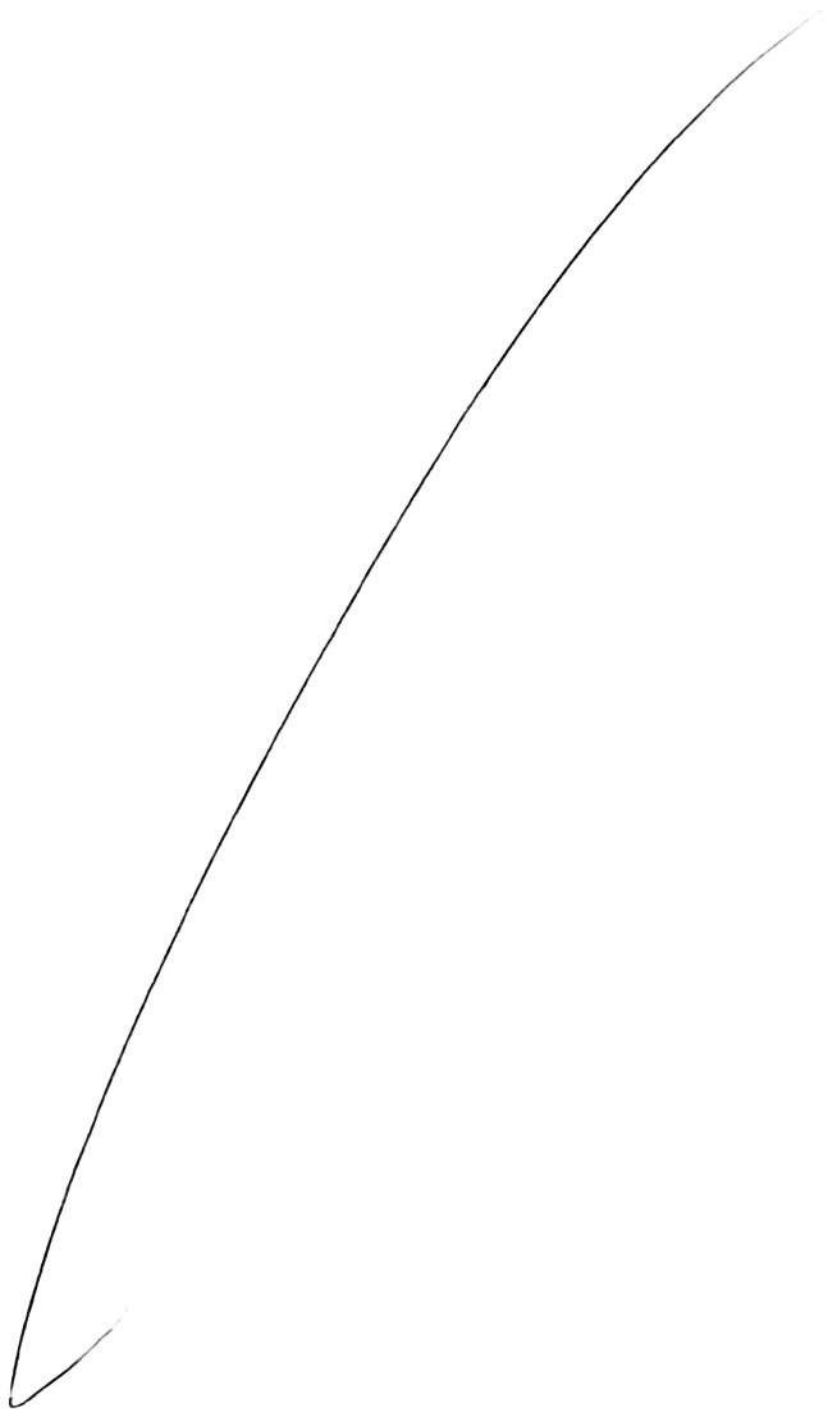
- a) beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) dai contributi pubblici e privati, dalle donazioni, dai lasciti testamentari e da ogni altro bene che pervenga alla Associazione a qualsiasi titolo con destinazione espressa e/o deliberata ad incremento del patrimonio;
- c) dall'avanzo di gestione dell'esercizio;
- d) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione;

Art. 21

Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate:

- a) quote sociali;
- b) contributi pubblici;
- c) contributi private;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- g) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79 comma 2;
- h) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- i) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti;



86
8

- j) attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 22

Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.lgs. 117/2017.

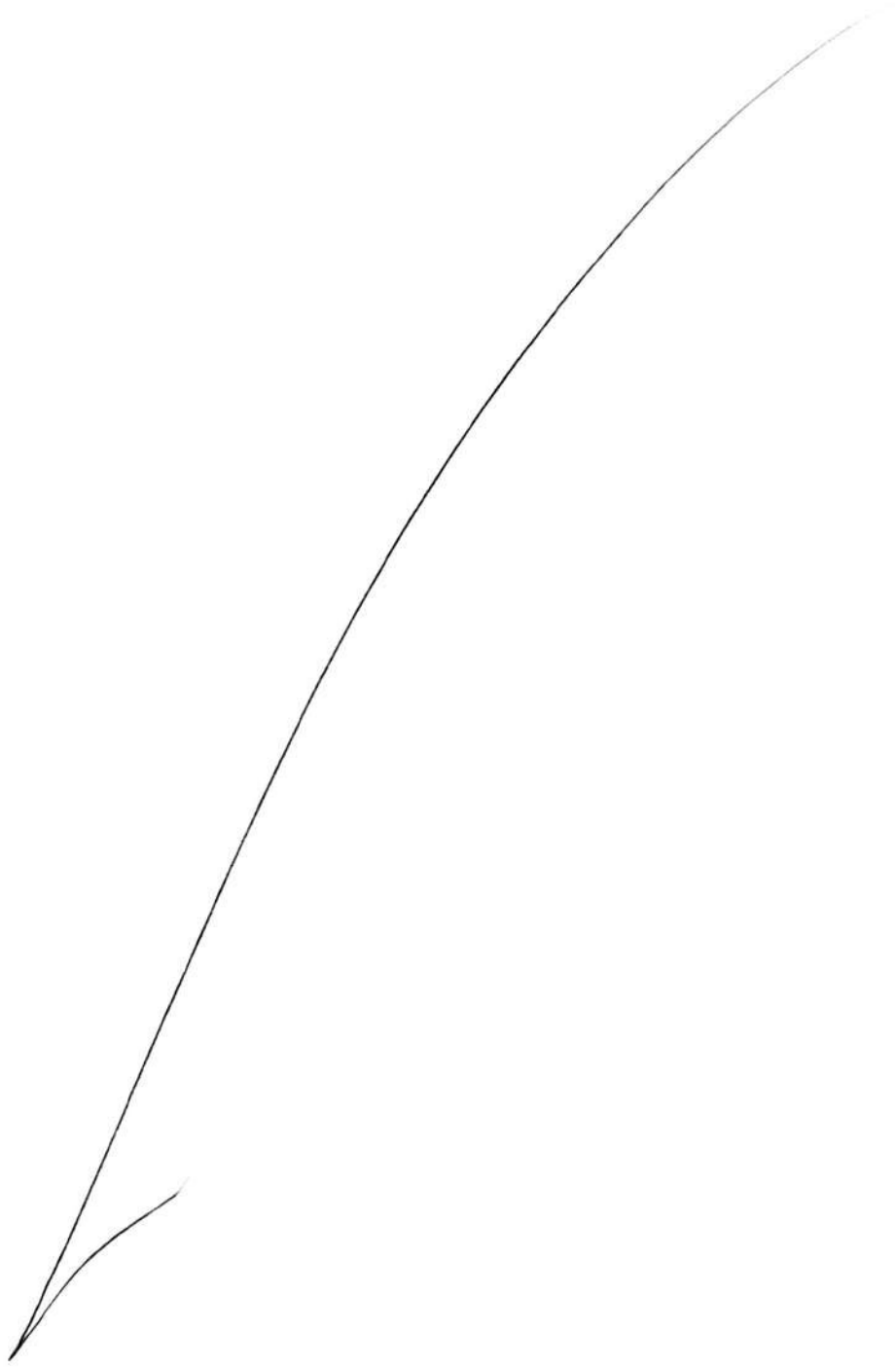
La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre, deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e approvato nei termini di legge.

Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.lgs. 117/2017 utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo



Bh
.9

e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di gennaio di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 23

Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale, durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 24

Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art.45 comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 25

Disposizioni finali

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

